

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1313

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENSORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1995

—————

Integrazione al decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, concernente la conservazione della titolarità di insegnamento per i professori universitari associati vincitori di concorso a professore di ruolo di prima fascia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, prevede provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego. Tali provvedimenti hanno interessato anche il settore universitario con particolare riferimento alla tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ammettendo, in deroga alle disposizioni viventi, la nomina nel corso dell'anno accademico.

Come noto, nella IX legislatura era stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge Tesini ed altri (n. 2497) tendente ad emanare norme sugli ordinamenti didattici nella visione dell'università intesa come servizio pubblico, ma anche come struttura permeata di maggiore dinamismo, ispirata a metodi «privatistici» di tipo anglosassone per rispondere all'esigenza della maggior penetrazione nei confronti del mondo sociale.

L'obiettivo principale della proposta di legge Tesini era la riorganizzazione degli studi in una università, improntata su criteri di managerialità e di autonomia, che garantisce ai giovani una elevata qualificazione professionale, culturale, rispondente alle complessità della nostra epoca.

Un passo qualificante di tale evoluzione è dato dalla necessità di una nuova tabella delle discipline di insegnamento secondo criteri di omogeneizzazione per affinità e l'inquadramento agli effetti didattici dei professori di ruolo, non più per singole materie, ma per aree disciplinari. Le disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego proprio per il carattere dell'urgenza e per la molteplicità delle amministrazioni

statali hanno finito con il condizionare anche queste esigenze e collocare ostacoli agli obiettivi prefissati dalla proposta di legge n. 2497.

Non a caso in sede di conversione in legge del citato decreto-legge n. 49 del 28 febbraio 1986 sono stati presentati molti emendamenti diretti a migliorare il testo della legge per quanto riguarda l'ansia di rinnovamento e le esigenze del comparto.

L'iter della legge, i tempi brevi da rispettare per non incorrere nei termini di decadenza di validità del decreto-legge, la necessità di guardare agli interessi generali della pubblica amministrazione hanno impedito un più approfondito esame della richiesta di emendamenti degli articoli 6 e 7 del decreto-legge, presentati da più parti e relativi al comparto universitario.

Approvata la legge si ritiene pertanto necessario presentare un disegno di legge recante un unico articolo dettato da fini di continuità didattica e di ricerca e relativo alla conservazione della titolarità di insegnamento per i professori associati vincitori di concorso di professore di ruolo di prima fascia, sia per i gruppi disciplinari di cui sono titolari di insegnamento come associati, sia per materie affini a quelle di cui sono titolari come associati, presso la facoltà di cui facevano parte in precedenza nella qualità di associato. L'articolo 6 del decreto-legge n. 49 ha riconosciuto ai professori vincitori di concorsi di ruolo di prima fascia le nomine anche nel corso dell'anno accademico.

Il disegno di legge che viene presentato parte dal presupposto che sia nel caso di stessa materia di insegnamento, che di disciplina affine, la cattedra è già in vita presso la singola sede universitaria e, quindi, la conservazione della cattedra al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vincitore della tornata di prima fascia non modifica l'aspetto oggettivo della prima esistenza per la popolazione studentesca dell'insegnamento, ma innova semplicemente lo *status* giuridico del docente da professore associato a professore ordinario.

Inoltre la conservazione corrisponde ai requisiti di continuità didattica e di ricerca che andrebbero travolti ove il rapporto cattedra-docente venisse modificato.

Infine, la chiamata presso la facoltà di appartenenza risponde anche al fine di non penalizzare i vincitori di concorso che continuerebbero l'attività di ricerca e la didattica presso la stessa facoltà, anche tenuto conto di quanto si proponeva la proposta di legge n. 2497, diretta, come già si è ricordato, a trasformare le attuali tabelle in nuove tabelle che prevedano non più singole materie di insegnamento ma aree disciplinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. I professori associati che risultino vincitori di concorso di ruolo di prima fascia per il gruppo disciplinare di cui sono titolari di insegnamento come associati o di discipline affini a quelle di cui sono titolari come associati possono essere chiamati dalle facoltà di appartenenza, con conseguente variazione dei contingenti dei posti in organico assegnati alla facoltà.

2. L'interessato può esercitare opzione a svolgere per supplenza l'insegnamento nella sede in cui si è venuta a determinare la vacanza di ruolo, fino alla copertura dello stesso con titolare professore di ruolo di prima fascia».